

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 902**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GENTILE, NOCCO, DEGENNARO, COSTA,  
D’IPPOLITO VITALE, FASOLINO, NESSA, PONZO,  
TREMATERA, CHIRILLI, LAURO, MORRA, MANUNZA,  
SALZANO, IZZO, FERRARA, MARANO, CRINÒ e SALERNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001**

—————

**Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia  
di figli minori**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un diffuso e profondo malessere.

È anzitutto da ricordare che la problematica investe un numero elevatissimo di persone, essendo le coppie separate il 25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione, secondo i dati dell'ISTAT del 1998. Questi, secondo la stessa fonte e per lo stesso anno, nel 92 per cento dei casi sono affidati alla madre, e la frazione rimanente di soluzioni diverse è da attribuire a situazioni di impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga, alcolismo).

C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in questi affidamenti ad un solo genitore, è abitualmente limitata ad un fine settimana alternato e 15 giorni in estate.

In questa situazione, che trasforma di fatto la fattispecie della separazione dei figli dal genitore non-affidatario, non stupisce che si riscontri una percentuale altissima di minori disadattati, abituati ad una dipendenza dalla madre e ad un rifiuto del tutto innaturale nei confronti del padre.

Si pensi poi alle separazioni sempre più frequenti tra uomini con donne che non hanno nazionalità italiana; in molti casi si assiste alla fuga della moglie straniera che porta con sé i figli, negandoli al padre. Quest'ultimo, nella maggior parte dei casi, è costretto a recarsi nella nazione di origine dell'ex coniuge per poter vedere i propri figli, con la conseguenza ovvia di dover affrontare spese cospicue che non tutti i padri possono permettersi. Se poi invece si guarda la fattispecie dal punto di vista del minore i disagi sono del tutto evidenti ed immaginabili.

A questi problemi, costanti in tutti i paesi ove esistano separazioni e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante l'affidamento congiunto, un istituto che si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle figure genitoriali (legge 9 dicembre 1977, n. 903: il diritto del padre di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio, e sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1993 in materia di riconoscimento al padre lavoratore del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita). Detto ciò, sembrerebbe, che l'istituto dell'affidamento congiunto, nelle separazioni, fosse la migliore soluzione da adottare, senonché, nella realtà l'affidamento congiunto nel nostro ordinamento è stato del tutto ignorato al punto tale che qualcuno lo ha definito una mera finzione giuridica (Canova, Grasso: *Il diritto di famiglia e delle persone*, Milano, Giuffrè, 1991).

Centrale in questa proposta è infatti l'idea, espressa nell'articolo 1, che la bigenitorialità non è solo una rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento, quanto un diritto soggettivo del minore. L'articolo prevede inoltre la decadenza dell'affidamento per il genitore che viola le disposizioni della sentenza, fissa dei limiti nel cambio di residenza del genitore affidatario (come ribadito dalla suprema Corte di cassazione I Sezione Civile nella sentenza n. 13823 dell'8 novembre

2001), consente un rapporto continuo del minore con il genitore non affidatario attraverso strumenti telematici, facilita i rapporti sereni fra la coppia separata con lo strumento della mediazione familiare.

Per concludere, questo progetto di legge non è un'ipotesi di controriformismo, ma un'idea concreta e tangibile che monitora la nuova realtà sociale e supera il concetto di dualità genitoriale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (*Provvedimenti riguardo ai figli minori*) – Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con i genitori anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili sul matrimonio, affinché possa avere uno sviluppo equilibrato della personalità e sia educato da entrambi, senza alcuna distinzione, ove non ricorrano per uno o per entrambi i coniugi elementi contrari o pregiudizievoli, in riferimento all'esclusivo interesse morale e materiale della prole.

Il giudice che pronuncia la separazione stabilisce, comunque, la continuazione dell'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, ove non ricorrano elementi pregiudizievoli in riferimento ad uno o ad entrambi i coniugi.

Il giudice designa, con il consenso delle parti, il genitore affidatario, non limitando quanto stabilito dal secondo comma.

I genitori indicheranno preventivamente gli accordi raggiunti per l'educazione, il mantenimento economico, gli interventi ordinari e straordinari e le visite del genitore non affidatario.

Il giudice detta disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei minori e attribuisce ad entrambi i coniugi il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In caso di mancato accordo da parte dei genitori in merito alle fattispecie di cui al quarto comma, il giudice invia le parti al consultorio familiare affiancato al servizio sociale che relaziona al magistrato ed al pubblico ministero competente sulle misure più

idonee da adottare per la normale educazione dei minori».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (*Modalità di attuazione dell'affidamento ai genitori*) - Gli accordi tra coniugi per l'attuazione dell'affidamento ai genitori si devono uniformare ai seguenti principi:

a) la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal genitore affidatario;

b) qualora il genitore affidatario dovesse o volesse decidere di trasferire altrove la residenza propria e dei figli a lui affidati, potrà fissarla in un ambito territoriale non superiore ai 100 chilometri. Diversamente dovrà rivedere l'affidamento della prole con l'altro coniuge, rispettando ove possibile la volontà dei figli;

c) il genitore non affidatario dovrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze di questi ultimi e non del genitore convivente. Dovrà essere possibile favorire occasioni di rapporto quotidiano, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, fra il minore ed il genitore non affidatario;

d) il coniuge non affidatario può chiedere la decadenza dell'affidamento quando ritenga che siano state assunte dal coniuge affidatario decisioni o comportamenti pregiudizievoli all'interesse dei figli.

Art. 155-ter - (*Decadenza dell'affidamento ai genitori*) - La violazione delle disposizioni contenute nelle sentenze di affidamento comporta, per il genitore inadempiente ed affidatario, la decadenza dell'affidamento con conseguente affidamento esclusivo del minore all'altro coniuge.

Il giudice del tribunale ordinario che pronunzia la decadenza adotta ogni altro tipo

di provvedimento relativo al mantenimento e alla crescita dei minori e revoca le disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 155-bis.

Le parti hanno diritto alle assunzioni di mezzi di prova nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

È diritto insopprimibile dei nonni la frequentazione costante con i minori ed ogni eventuale divieto costituisce motivo di accertamento di cui al primo comma.

Art. 155-quater. - (*Affidamento a terzi*) - Nei casi conclamati di grave pregiudizio di convivenza dei minori con i genitori, il giudice dispone l'affidamento ai nonni che forniscano migliore ambiente pedagogico e, in casi limitati, colloca la prole presso una terza persona o in un istituto di educazione.

Art. 155-quinquies. - (*Mediazione familiare*) - È istituito presso il tribunale civile il registro dei professionisti specializzati nella mediazione familiare.

Il giudice richiede, nei casi di mancato accordo tra le parti, l'intervento dei mediatori familiari e ne riporta la relazione sulla congruità sociale in favore dei minori, motivando l'adozione del provvedimento contrario.

Art. 155-sexies. - (*Fattispecie non prevista nelle condizioni di separazione*) - Per tutto quanto non previsto nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale ordinario ai sensi dell'articolo 316.

Art. 155-septies. - (*Revisione delle modalità di affidamento ed ambiti di applicazione*) - I coniugi hanno diritto di chiedere, in presenza di sopravvenute circostanze di fatto, la revisione delle disposizioni concernente l'affidamento dei figli e l'esercizio della potestà.

Le disposizioni di cui all'articolo 155 e seguenti si applicano anche ai minori i cui i genitori non siano coniugati, né convivano *more uxorio*».



